

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 45-1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da MICHELA ESPOSITO e MASSIMO TORINO tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Gaetano Pirozzi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Volla;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

vista la modifica del piano di ristrutturazione proposto a seguito del decreto di chiarimenti depositata in data 02.03.2023;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare e personale, nonché conseguenti alla mancata percezione dei canoni di locazione per gli immobili in proprietà, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti così come risulta dalla relazione dell'OCC ;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari di beni mobili, quali le autovetture di appartenenza, necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, degli immobili analiticamente descritto in atti in proprietà, di conti correnti con giacenze esigue nonché di un reddito complessivo prodotto da entrambi pari ad euro 2.350,00 , per 14 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 172.148,90 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione nella misura determinata di 3.804,80 spettante all'OCC al netto degli acconti), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.930,00 mensili;

preso atto che la durata del piano è di circa 12 anni e mezzo (pari a 151 mesi) e che l'attivo messo dal debitore al netto dei costi in prededuzione, è pari ad € 65.833,15, che saranno versati mediante rate mensili di importo pari euro 418,87 (ripartita come precisato in relazione integrativa) nonché in un'unica rata iniziale di euro 2.538,15, entro 60 gg. dall'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, così determinata: euro 1.304,80 per compenso OCC (secondo acconto) ed euro 1.278,35 per il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 5% il tutto a decorrere dalla data di omologazione del piano , con la precisazione che i pagamenti eseguiti in unica soluzione entro 60gg. dalla apertura della procedura (da intendersi dall'omologazione) sono garantiti da un terzo ovvero il Sig. _____ della sig.ra Esposito Michela come dalla stessa dichiarato

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 41,44% % e con soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 5% ;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 145/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la sua prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Invita il gestore a dare comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato alla vendita nonché alla cancelleria del settore esecuzioni per la comunicazione al g.e. del procedimento avente r.g.n. 145/2021.

Nola, 02.03.2023

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano